

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2589

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTEJA, MAGISTRONI, COMINO, MAGNABOSCO,
BONATO, MAZZETTO, AIMONE PRINA, POLLI, BER-
TOTTI, FRONTINI, BRAMBILLA, TERZI, GIANMARCO
MANCINI, ONGARO, CALDEROLI, FLEGO, PROVERA,
MAURIZIO BALOCCHI, LATRONICO**

Modifica dell'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
in materia di tutela del diritto d'autore

Presentata il 29 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo vengono previsti nuovi crediti, esenzioni fiscali per le imprese che intendono finanziare opere culturali, ma nulla si è previsto per quelle associazioni che intendono portare avanti un discorso di mera promozione culturale senza proporsi scopi di lucro. Tra queste vanno menzionate senz'altro le bande musicali, che si sono sempre distinte per lo sforzo effettuato nel mantenere le tradizioni musicali del nostro Paese, le associazioni *pro loco*, che sono un efficace strumento nella promo-

zione turistica di base, le associazioni di beneficenza, che si distinguono per la capacità di sensibilizzare l'opinione pubblica in aiuto di giuste cause, le associazioni culturali o politiche. Va ricordato che queste associazioni si basano quasi esclusivamente sulla buona volontà dei cittadini che solo per passione spendono, spesso con enormi sacrifici, larga parte del loro tempo in queste attività socio-culturali. Crediamo quindi che sarebbe giusto permettere a queste associazioni di operare con più facilità. Soprattutto i di-

ritti di autore pesano su questa situazione. Infatti, a meno che non si tratti di autori morti da almeno cinquant'anni e purché anche in questo caso le opere non siano state successivamente adattate e modificate e questo sia il testo usato, si devono pagare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) i diritti

d'autore per le opere scelte. In tempi di diffusa pirateria delle opere musicali, culturali, cinematografiche, ci sembra ingiusto penalizzare le associazioni senza scopo di lucro. Il diritto d'autore è una sacrosanta difesa dell'opera intellettuale, però va adattato alle esigenze e alle situazioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

« Art. 71. — Le bande musicali, le fanfare dei corpi armati dello Stato, degli enti locali e delle associazioni costituite per la diffusione della cultura musicale, le associazioni *pro loco*, le associazioni di beneficenza e le associazioni culturali o politiche possono eseguire, riprodurre e utilizzare in pubblico pezzi musicali, canzoni o parti di opere in musica o in prosa, senza pagamento di alcun compenso per diritti d'autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza fini di lucro ».